

**PARTE SPECIALE "A"**

**REATI NEI RAPPORTI CON LA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Storico delle modifiche

<b>Versione</b>	<b>Data approvazione</b>	<b>Causale modifiche</b>	<b>Organo</b>
1.0	3 febbraio 2009	Prima emissione	CdA
2.0	5 marzo 2013	Aggiornamento reati presupposto e modifiche organizzative	CdA
3.0	20 dicembre 2018	Aggiornamento reati presupposto e modifiche organizzative	AU
4.0	23 Luglio 2021	Aggiornamento reati presupposto	AU
4.1	4 marzo 2022	Disapplicazione della disciplina di cui al D.lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza) a seguito dell'ingresso della Società nel perimetro delle società controllate da FNM S.p.A., società quotata in Borsa	AU

## INDICE

PARTE SPECIALE "A" – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	<b>3</b>
1. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001 .....	<b>3</b>
2. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 .....	<b>8</b>
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI .....	<b>10</b>

## **PARTE SPECIALE "A" – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal D.Lgs. 231/2001**

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche il "**Decreto**") è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati rilevanti.

#### **1.a. Peculato (art. 314 c.p., comma 1)**

Si tratta di un reato di mera condotta e, al pari dell'appropriazione indebita, viene sanzionata l'appropriazione, intesa come il comportarsi *uti dominus* nei confronti del denaro o della cosa mobile posseduti, concetto quindi più ampio rispetto a quello sotteso alla nozione civilistica del possesso.

In estrema sintesi, il peculato rappresenta essenzialmente il reato di appropriazione indebita commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, trattandosi infatti di reato proprio.

#### **1.b. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

Anche questa fattispecie rappresenta un reato proprio, in quanto tale commissibile solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio.

Ciò detto, si può affermare che nonostante la norma parli di "peculato", non è richiesto, ai fini della configurabilità del delitto, il possesso della cosa altrui, distinguendosi dunque radicalmente dalla norma di cui all'art. 314 c.p., che infatti richiede il possesso o la detenzione di cosa o di denaro altrui come presupposto del reato.

#### **1.c. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)**

Questo delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, per il fine di impiegarli nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

#### **1.d. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)**

La fattispecie di delitto si realizza qualora la società - tramite chiunque (anche un soggetto esterno alla società stessa) - consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Questa fattispecie costituisce una "ipotesi speciale" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-*bis* c.p. Si applicherà la norma qui in esame (e cioè l'art. 316-*ter* c.p.) tutte le volte che ne ricorrano i requisiti specifici da essa contemplati; si ricade, invece, nell'ipotesi della fattispecie più generale (e più grave) solo qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-*ter* ma comunque riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-*bis* c.p..

Il reato qui in esame (art. 316-*ter* c.p.) si configura come ipotesi speciale anche nei confronti dell'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa aggravata in danno dello Stato), rispetto al quale l'elemento "specializzante" è dato non più dal tipo di artificio o raggirò impiegato, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale, testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di una erogazione ma in un generico vantaggio di qualsiasi altra natura.

### **1.e. Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale fattispecie si realizza quando *"il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio [...] abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità"*.

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

### **1.f. Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319 bis c.p.)**

La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 c.p. Qui, come è chiaro, si tratta di atti che non contrastano con i doveri d'ufficio. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319 *bis* c.p.).

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

### **1.g. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)**

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati.

### **1.h. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**

Tale fattispecie si realizza qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Il secondo comma prevede inoltre che venga punito anche il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità.

### **1.i. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

### **1.j. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 *bis*, nell'articolo 319 *ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

### **1.k. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato art. 321 c.p. (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

### **1.l. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-*bis* c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-*bis* c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali" (art. 322-*bis*.2.2).

Di seguito si riportano, per chiarezza, le definizioni di Pubblico Ufficiale e Persona incaricata di pubblico servizio così come definite dal Codice Penale e la definizione di Pubblica Amministrazione così come esplicitata nel parere del Consiglio di Stato 11482/2004.

### **1.m. Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)**

L'abuso d'ufficio è un reato proprio, in quanto i soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio.

Questa fattispecie rappresenta altresì un'ipotesi di reato plurioffensivo, dato che il bene giuridico tutelato non è solamente il buon andamento della Pubblica Amministrazione, ma anche il patrimonio del terzo danneggiato dall'abuso del funzionario pubblico.

L'abuso d'ufficio rappresenta un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri.

Se l'ingiusto vantaggio può essere esclusivamente di natura patrimoniale, il danno per il terzo può invece essere altresì di natura extrapatrimoniale, ben potendo attenersi alla sfera personale.

### **1.n. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)**

*Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.*

*Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.*

### **1.o. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.*

*Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.*

### **1.p. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

Questa fattispecie di delitto si realizza qualora, nell'ambito dell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati dall'Art. 355 c.p., venga commesso il reato di frode. Si tratta di reato caratterizzato da dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di non adempiere alle previsioni dei contratti di fornitura e di consegnare cose in tutto od in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, non essendo perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti.

### **1.q. Pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)**

*"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".*

### **1.r. Persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.)**

*"Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".*

### **1.s. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)**

La norma fa riferimento alla generica ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico.

La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità.

Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico.

### **1.t. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)**

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

### **1.u. Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Il reato colpisce gli interventi che consistono nell'adibire l'apparato informatico a scopi diversi da quelli per cui era stato destinato o nel manipolarne arbitrariamente i contenuti.

Il dolo consiste nella volontà di alterare il funzionamento dei sistemi o di intervenire su dati, programmi, informazioni, con la previsione del profitto ingiusto e dell'altrui danno, senza che sia necessaria alcuna volontà di indurre altri in errore o di ingannare.

Poiché sia integrata la circostanza aggravante dell'abuso della qualità di operatore del sistema, non rileva un'astratta qualifica del soggetto attivo, ma la legittimazione per motivi di prestazione d'opera.

Il reato si consuma con la realizzazione dell'ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Costituisce fattispecie del reato, quale esempio, la frode realizzata attraverso collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche Amministrazioni o ad enti pubblici o ad Autorità di vigilanza.

### **1.v. Pubblica amministrazione (Consiglio Stato, parere n. 11482/2004)**

*"La nozione di pubblica amministrazione ... sembra quindi debba intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l'insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all'ambito di attività considerato, nell'ambito di una pubblica funzione".*

### **2. Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/2001**

Le attività nella quale si può ipotizzare il verificarsi dei reati contemplati negli articoli 316 *bis* e 316 *ter* c.p. sono quelle riferite alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'ambito delle richieste di finanziamenti inerenti, a titolo esemplificativo, l'acquisizione di finanziamenti pubblici erogati per ricerca, o per la formazione del personale e l'utilizzo degli stessi.

Il rischio di commissione del reato di truffa ai danni di ente pubblico viene invece individuato nella fase in cui la società si relaziona con un potenziale cliente pubblico durante la vendita ed erogazione di servizi di progettazione e attività di direzione lavori ossia nella gestione della partecipazione a gare d'appalto, in tale circostanza vi potrebbe essere il pericolo di fornire alla Pubblica Amministrazione informazioni o dati non veritieri sulle qualità del servizio offerto, supportate da documentazione artefatta o da altri raggiri.

Non rientra, invece, nella previsione normativa l'ipotesi in cui il comportamento fraudolento venga posto in essere nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale, sanzionata dall'art. 356 c.p., alla quale il Decreto non riconnette l'irrogazione di sanzioni alla persona giuridica.

Non essendovi ragioni di escludere, in via di principio e per le finalità qui perseguite, la commissione del reato di frode informatica, lo stesso può ritenersi seppur limitatamente rilevante per il Modello di MSE riscontrandosi ambiti di attività della Società nei quali i destinatari del presente Modello hanno opportunità di intervenire su dati, informazioni informatici della PA.

Le attività a rischio commissione del reato in esame sono inseriti nella gestione dei sistemi informatici per eseguire:

- l'accesso ai sistemi telematici o informatici della PA per la trasmissione di dati o informazioni per la comunicazione di dati fiscali dell'azienda;



- l'accesso ai sistemi telematici o informatici della PA per la trasmissione di dati o informazioni per la comunicazione di dati previdenziali dell'azienda;
- l'accesso alle banche dati pubbliche.

Il reato di corruzione (nelle sue diverse forme sopra considerate) presuppone invece l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato), ma può anche richiedere, per la sua commissione, il compimento di attività prodromiche o preparatorie.

Appare opportuno, di conseguenza, differenziare le attività a rischio diretto di commissione dei reati, dalle attività di supporto, nelle quali vi è la possibilità di porre in essere condotte che, pur non integrando ipotesi di corruzione, ne costituiscono indefettibile attività preparatoria.

Attività a rischio diretto sono tutte quelle in cui la Società intrattiene usualmente o comunque può intrattenere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ed in particolare:

- rapporti con i funzionari pubblici ed esponenti delle P.A. (Ministero Infrastrutture, Ministero Ambiente, Sovrintendenza Beni Archeologici, ARPA, ANAS, Regione, Provincie, Comuni, Agenzia delle Entrate)
- gestione degli adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali relativi al personale assunto, in forza e dimissionario nei confronti degli enti pubblici (INPS, INAIL, ASL, ecc.)
- adempimenti Salute e Sicurezza sul lavoro e relazioni e rapporti con gli enti di controllo locali / territoriali deputati alla vigilanza in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti (VV.FF., Regione Lombardia, ATS, etc.)
- gestione dei rapporti con enti particolari ad esempio il Garante della Privacy, ANAC etc.
- gestione degli adempimenti e rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici in materia fiscale
- gestione dei rapporti con le competenti autorità giudiziarie, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle contenzioso giudiziale
- gestione della partecipazione a gare d'appalto per attività di progettazione e direzione lavori a clienti pubblici.

Accanto agli ambiti ora evidenziati, se ne devono individuare altri, nei quali potrebbero svolgersi attività "preparatorie", indispensabili per la commissione del reato di corruzione.

L'esperienza giudiziaria ha evidenziato che la prassi più diffusa per procurarsi la provvista indefettibilmente necessaria al reato di corruzione consiste nell'utilizzo di fatture per operazione inesistenti, o nella sovrapprestazione.

Ne deriva che - ferma restando l'eventuale autonoma configurabilità di altri profili di rilevanza penale (al momento, non comportanti la responsabilità delle persone giuridiche) nelle anzidette operazioni - una particolare attenzione deve essere riservata all'attività di fatturazione e, più in generale, a tutte quelle attività e/o operazioni potenzialmente idonee a creare disponibilità extracontabili, ancorché per valori inferiori alle soglie di punibilità richieste dall'attuale formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c.

Le medesime operazioni potrebbero, poi, essere poste in essere direttamente nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, con l'effetto, in caso di sopravvalutazione del valore della prestazione (di fornitura di beni o servizi, o di prestazione professionale, etc.) resa, o di inesistenza della stessa, di farlo risultare in tal modo apparentemente titolato a ricevere la retribuzione pattuita.

Può configurarsi il reato di corruzione anche nelle ipotesi in cui, in luogo di una somma di denaro, il funzionario pubblico consegue altri vantaggi "in natura" (ad es., gli vengano messi a disposizione beni che, pur di proprietà o nella disponibilità dell'Azienda, possano essere destinati all'uso personale del funzionario stesso), per cui anche la complessiva gestione del patrimonio aziendale deve essere inclusa tra le attività sensibili.

Le attività di supporto, pertanto, sono così individuate:

- affidamenti di lavori, servizi e forniture compresi incarichi e nomine/Affari legali e contenzioso
- entrate, spese e patrimonio e gestione flussi finanziari (in particolare gestione del ciclo attivo e passivo, gestione di collaboratori esterni, gestione della piccola cassa, gestione delle note spesa e spese di rappresentanza, gestione dell'assegnazione di premi e bonus, gestione dei beni aziendali).

Data la tipologia e natura dell'attività svolta dalla società può considerarsi a rischio di incorrere anche nei reati di concussione nelle sue differenti fattispecie, compresa l'induzione. Tale rischio lo si riscontra principalmente nelle attività di contatto con i fornitori.

### **3. Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confindustria, nonché dalle "best practice" internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo "specifici" applicati alle singole attività sensibili.

Da sottolineare inoltre che alcune delle attività sensibili individuate sono gestite da direzioni e/o unità organizzative aziendali appartenenti ad altre Società del Gruppo.

Tali attività sono svolte in forza di contratti di servizio che regolano formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza in merito agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Qui di seguito sono elencati gli *standard* di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate.

Per quanto attiene ai reati connessi alla percezione e gestione dei finanziamenti si sono definiti i principali passaggi operativi all'interno di una specifica procedura di gestione dei finanziamenti, mentre per le aree a rischio "diretto" di commissione di reati di corruzione è stato predisposto un codice etico ed è in vigore una procedura che descrive come si debbano regolamentare i rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione.

E' stato inoltre adottato un sistema di gestione della qualità certificato in cui sono già dettagliate le metodologie di tenuta sotto controllo dei documenti, di erogazione della formazione e di conduzione di verifiche nonché di qualifica dei fornitori al cui interno sono state emesse la PR\_03\_Commerciale: gestione gare e incarichi di Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., PR\_07 Progettazione e la PR\_08 Direzione lavori.

Più specificatamente, per le attività a rischio indiretto, per il processo di Affidamenti di lavori, servizi e forniture è presente un Regolamento per le acquisizioni in economia, l'Albo fornitori e l'IO15 Gestione acquisti mentre per la regolamentazione del processo "Entrate, spese e patrimonio e gestione flussi finanziari" è presente l'IO 14 Gestione cassa e rimborsi spesa e la PR\_20\_"Amministrazione".

Per quanto concerne la Gestione dei servizi informativi invece oltre alla documentazione connessa alla protezione dei dati personali (registro trattamenti e informative privacy etc.) è stato nominato uno specifico DPO.

In aggiunta alle misure sopra elencate, si è ritenuto di adottare particolari cautele nei rapporti con le Parti Terze, ai fini di una più penetrante prevenzione dei reati di corruzione.

Le Parti Terze sono soggetti esterni alla Società e alle procedure e agli obblighi di riporto previsti dal Modello per i dipendenti e per gli amministratori.

Le tipologie di rapporti contrattuali generalmente stipulati dalla Società sono state oggetto di attenta valutazione nel corso della mappatura dei rischi e si è definito necessario che in essi sia prevista, fra le altre:

- la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività per conto di MSE, i principi contenuti nel Codice Etico e gli standard di controllo specifici del Modello;
- la dichiarazione, da parte dei fornitori, di non essere in conflitto di interesse con soggetti pubblici per i quali devono supportare la Società e/o la comunicazione (in caso di società di diritto italiano) circa l'avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso fornitore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione e delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza di richiedere informazioni alla Società che presta il servizio al fine di verificare il suo corretto svolgimento;
- la facoltà in capo a MSE di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

Tutto quanto sopra illustrato dovrà tenere opportunamente conto, ai fini applicativi, della recente acquisizione della proprietà di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. e, correlativamente, di MSE da parte del Gruppo FNM, quotato in Borsa, e delle conseguenti relazioni infragruppo.